

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(REGIME OBBLIGATORIO) STATO AL 1.1.2024

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

AVS, AI, IPG

Leggi federali

- sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
- sull'assicurazione per l'invalidità
- sulle indennità per perdita di guadagno (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità)

Obbligatoriamente:

tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa o aventi il loro domicilio civile in Svizzera. Restano riservati i contratti UE-AELS

Facoltativamente:

gli svizzeri domiciliati all'estero e i cittadini dell'UE-AELS residenti in uno Stato non appartenente all'UE-AELS

Obbligo contributivo per tutte le persone:

- persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età
- persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età

BASI DI CALCOLO

I contributi basati sull'intero reddito, senza limitazioni
Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 88200.-
Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti per compiti educativi e assistenziali

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Rendita di vecchiaia (RV) (a partire da 65)

Min. 14700.- all'anno / max. 29400.- all'anno. Tetto massimo delle rendite di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima

Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di riduzione: 6,8% all'anno

Versamento posticipato della rendita: 1° anno: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% / 4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)

Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Rendita vedovile (mogli): 80% della RV

Min. 11760.- / max. 23520.-

- in caso di prole (indipend. dall'età), età min. 45 e durata del matrimonio di almeno 5 anni

Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV

- in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure

- età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni

- il figlio minore ha raggiunto il 18° anno di età dopo che la madre ha compiuto 45 anni

Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore

Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5880.- / Max. 11760.-

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Provvedimenti d'integrazione, mezzi ausiliari

Assegni per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza permanenti

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Indennità giornaliera parallelamente ai provvedimenti d'integrazione
Importo in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero + assegni per figli

Indennità di maternità: le donne esercitanti un'attività lucrativa dipendente o indipendente ricevono l'80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto durante 14 settimane, ma al massimo 220.- al giorno

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

Rendita d'invalidità 100%

min. 14700.- all'anno / max. 29400.- all'anno

Rendita per figli di invalidi 40%

Diritto alla rendita:

- 25% da un grado d'invalidità del 40% + tasso del 2,5% per ogni punto percentuale d'invalidità superiore

- Il tasso del 50-69% corrisponde al relativo grado d'invalidità

- 100% da un grado d'invalidità del 70%

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Adeguamento delle rendite in base a un indice misto (evoluzione media dei prezzi e dei salari)

FINANZIAMENTO

AVS 8,7% / AI 1,4% / IPG 0,50% = 10,60%. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente pagano la metà dei contributi a testa

Contributo per lavoratori indipendenti:

AVS 8,1% / AI 1,4% / IPG 0,50% = 10,00%

Per redditi inferiori a 58800 all'anno si applica una scala decrescente dei contributi (min.: 514.-)

Per le persone senza attività lucrativa, per i redditi minimi e i pensionati valgono regolamenti speciali.

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Beneficiari di AVS/AI residenti in Svizzera e cittadini della Svizzera o di uno Stato UE/AELS.
Stranieri con 10 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera, rifugiati e apolidi con 5 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera.

BASI DI CALCOLO

Copertura fabbisogno vitale (spese ./ entrate riconosciute)

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

La rendita AVS/AI è la premessa necessaria per le prestazioni complementari

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Un diritto alle prestazioni sussiste solo in caso di diritto a una rendita AVS o AI.

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Come prestazioni accessorie viene rimborsata anche parte delle spese per il dentista, franchigie della cassa malati, strumenti ausiliari e altro (novità diritto cantonale).

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Il diritto alle prestazioni esiste dal momento che nasce il diritto ad almeno 180 indennità giornaliere AI

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla coesistenza del diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Adeguamento delle prestazioni contemporaneamente all'aumento delle rendite AVS e in caso di cambiamento delle condizioni personali o economiche.

FINANZIAMENTO

Nuova regolamentazione complessa, Confederazione ora copre ca. i 5/8

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Obbligatoriamente:

- tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario superiore a 22 050.- presso lo stesso datore di lavoro
- a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età contro i rischi di decesso e d'invalidità
- a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età anche per la vecchiaia

Facoltativamente:

- lavoratori indipendenti
- persone non assicurate obbligatoriamente che lavorano per diversi datori di lavoro e il cui salario complessivo supera 22 050.-
- dipendenti soggetti all'AVS, il cui datore di lavoro ha la sua sede al di fuori dell'UE/AELS e non ha sedi operative in Svizzera

BASI DI CALCOLO

- Salario max. computabile 88 200.-
- Deduzione di coordinamento 25 725.-
- Salario max. da assicurare obbligatoriamente 62 475.-
- Salario min. da assicurare 3675.-

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Tasso d'interesse dell'1,25% sugli averi di vecchiaia
Rendita di vecchiaia dall'età di 65 anni
L'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento viene trasformato mediante la cosiddetta aliquota di conversione in una rendita garantita a vita. Sono valide le aliquote di conversione seguenti: 6,80% per le donne; 6,80% per gli uomini
La persona assicurata può chiedere che le venga versato sotto forma di capitale almeno ¼ del suo avere di vecchiaia LPP obbligatorio.

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Rendita per vedove/vedovi: 60% della rendita d'invalidità risp. di vecchiaia. Il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata riconosciuta una rendita vitalizia o una corrispondente liquidazione in capitale. Tale prestazione per i superstiti del coniuge divorziato è tuttavia limitata all'entità del diritto presente nella sentenza di divorzio, al netto delle prestazioni per i superstiti AVS.
Rendita per orfani: 20% dell'AI/RV (anche per bambini in affidamento) (fino a 18/25 max. o in caso di invalidità del bambino almeno del 70%)
Indennità unica pari a tre rendite annue per i coniugi che non hanno figli a carico e non hanno ancora raggiunto i 45 anni di età e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni.

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

Nessuna prestazione

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Nessuna prestazione durante il periodo di attesa

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

La rendita viene calcolata con la stessa aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il capitale determinante sul quale viene applicata quest'aliquota di conversione comprende:
a) l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità e
b) la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria, senza gli interessi
Rendita per figli di invalidi: 20% della rendita d'invalidità
Diritto alla rendita: 25% da un grado d'invalidità del 40% + tasso del 2,5% per ogni punto percentuale d'invalidità superiore, Il tasso del 50-69% corrisponde al relativo grado d'invalidità, 100% da un grado d'invalidità del 70%

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Adeguamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti in corso all'evoluzione dei prezzi fino all'età di pensionamento ordinaria

FINANZIAMENTO

Contributi in % del salario coordinato
Accrediti di vecchiaia:
25-34 = 7% / 35-44 = 10% / 45-54 = 15% / 55-64/65 = 18%
Assicurazione di rischio 1-4%
Fondo di garanzia: 0,13% per struttura d'età sfavorevole e 0,002% delle prestazioni d'uscita per copertura insolvenza.
Contributo del datore di lavoro pari almeno all'importo dei contributi di tutti i dipendenti.

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Obbligatoriamente:

sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali tutti i dipendenti occupati in Svizzera,
– inclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i praticanti
– i lavoratori a tempo parziale occupati per almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro
– i disoccupati che adempiono ai presupposti del diritto ai sensi della LADI

Facoltativamente:

i datori di lavoro/lavoratori indipendenti, nonché i membri della loro famiglia collaboranti nell'impresa e non assicurati obbligatoriamente /le persone che vivono in unione domestica registrata.

BASI DI CALCOLO

Salario assicurato (s.a.): al massimo 148200.–

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Rendita vedovile: 40% la vedova ha più di 45 anni / la vedova ha figli / la vedova è invalida per $\frac{2}{3}$ in alternativa: liquidazione in capitale (in rendita annua)
(matrimonio <1a = singola / matrimonio <5a = triplice / matrimonio >5a = quintupla)
Divorziata: 20% dell'ultimo guadagno (quota degli alimenti max. dovuta)
Rendita per vedovi: 40% Al momento della vedovanza esiste la prole (al massimo fino a 18a) o il vedovo è per $\frac{2}{3}$ invalido
15% rendita per orfani di un genitore / 25% rendita per orfani di entrambi i genitori
Rendite vedovile e per orfani congiuntamente max. 70% del guadagno assicurato (max. 148200.–)
Alla concorrenza con la rendita AVS max. 90% (rendita complementare)
Indennità una tantum per vedove senza prole fino a 45 anni (in base alla durata del matrimonio)

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Spese mediche, medicinali, degenza nel reparto comune di un ospedale, cure prescritte, mezzi ausiliari
Spese di salvataggio, di trasporto, ecc.

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Indennità giornaliera pari all'80% del salario computabile (s.a.), a partire dal 3° giorno fino al riacquisto dell'intera capacità lavorativa o fino all'inizio della rendita d'invalidità
In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

In caso d'invalidità totale 80% del s.a. in concomitanza con una rendita AVS o AI al massimo 90% (rendita complementare)
In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione
Indennità per menomazione dell'integrità e assegno per grandi invalidi

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi

FINANZIAMENTO

INP (assicurazione privata)

– Tasso di contribuzione secondo i settori

IP = infortuni professionali

– Tasso di contribuzione secondo i settori

– Contributi a carico del datore di lavoro

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

LAMAL

Legge federale sull'assicurazione malattie

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Assicurazione di base obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, come pure per tutte le persone con attività lucrativa provenienti dagli stati UE o AELS. Assicurazioni complementari facoltative secondo LCA. Per cittadini CH in Stati UE/AELS valgono disposizioni particolari.

BASI DI CALCOLO

Malattia
Infortunio
Maternità

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Spese mediche, medicinali, cure, medico-sanitarie, degenza nel reparto comune di un ospedale, maternità, mezzi ausiliari ecc.
Assicurazioni complementari secondo la LCA

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Indennità giornaliera facoltativa in base alla LAMal o alla LCA

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

FINANZIAMENTO

- Premio unitario per Cantone/regione di premio e cassa (al massimo 3 regioni di premio per Cantone)
- A seconda del Cantone, riduzione dei premi per famiglie e persone singole con reddito modesto
- Partecipazione ai costi da parte degli assicurati tramite franchigia (min. 300.-, 0.- per bambini) e aliquota percentuale del 10% (per tutte le prestazioni tranne maternità), per i medicinali 10% o 20%
- La franchigia massima ammonta a 700.-

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile, chi partecipa ad azioni di mantenimento della pace o a buoni uffici della Confederazione, i membri del corpo svizzero per l'aiuto umanitario (ASC)

BASI DI CALCOLO

Salario assicurato: al massimo 152'276.-;
Per le persone maggiorenni in corso di formazione 20% dell'importo massimo

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Rendita di vecchiaia a partire dall'età che dà diritto alla rendita AVS, sulla base della metà della rendita d'invalidità

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Rendita per vedove/vedovi 40%
Rendita semplice per orfani 15%
Rendita doppia per orfani 25%
Al massimo il salario annuo computabile

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Spese mediche, medicinali, cure ospedaliere, mezzi ausiliari, indennità per cure a domicilio o assegno per grandi invalidi, provvedimenti d'integrazione

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Indennità giornaliera/rendita pari all'80% del s.a., dal 1° giorno della perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa o di integrazione

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

Rendita d'invalidità 80% del s.a. annuo. In caso di menomazione dell'integrità, diritto a una relativa rendita

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi e/o dei salari

FINANZIAMENTO

Le spese dell'AM sono a carico della Confederazione. Le persone assicurate a titolo professionale o facoltativo devono pagare le loro proprie quote.

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN SVIZZERA

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2024

LADI

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

CERCHIA DI PERSONE ASSICURATE

Tutti gli assicurati con obbligo AVS che si sono annunciati all'ufficio del lavoro del proprio domicilio per essere collocati e sono idonei al collocamento.

BASI DI CALCOLO

Salario assicurato (s.a.): al massimo 148200.- (come nella LAINF)

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Prestazioni particolari

Indennità per intemperie in alcuni settori: 6 periodi di conteggio (in genere un mese solare) nel giro di 2 anni

PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI

Prestazioni particolari

Indennità per insolvenza per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro, in riferimento al salario assoggettato all'AVS (incl. gli assegni dovuti)

PRESTAZIONI IN CASO DI INCAPACITÀ DI GUADAGNO

GUARIGIONE, CURA, RIPRISTINO

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro:

corsi (riqualificazione, perfezionamento professionale), programmi di occupazione temporanea, assegni per periodi d'introduzione, assegni per formazione, promozione dell'attività lucrativa indipendente

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA

Indennità per lavoro ridotto:

18 periodi di conteggio nel giro di 2 anni (nel calcolo del diritto massimo si tiene conto dell'indennità per intemperie)

INCAPACITÀ DI GUADAGNO PERMANENTE

Contingente massimo delle indennità giornaliere di vecchiaia:

*nell'arco degli ultimi 24 mesi

Periodo di contribuzione*	Età	Giorni di indennità
12-24	<25 senza obbligo di mantenimento	200
12-<18	<25 con obbligo di mantenimento	260
12-<18	25+ senza obbligo di mantenimento	260
18-24	25+	400
22-24	25+ con AI, 55+, tutti con obbligo di mantenimento e AI	520

Importo dell'indennità giornaliera:

- a) 80% del guadagno assicurato, se ...
– esistono obblighi di mantenimento nei confronti dei bambini
– il guadagno assicurato è < 3797.–
– viene pagata la rendita AI
b) in tutti i casi restanti 70% del guadagno assicurato

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

FINANZIAMENTO

Contributi:

2,2% del salario fino a 148200.–

Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente pagano la metà a testa.



Generali Assicurazioni
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1, Svizzera
T +41 800 881 882
info.ch@generali.com

generali.ch

FO006121 12.23